



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI RIMINI

SEZIONE PRIMA

riunita con l'intervento dei signori:

- Prof. Cesare Mariotti (Presidente)
- Avv. Maria De Cono (Giudice)
- Avv. Silvio Campana (Giudice relatore)

ha emesso la seguente

SENTENZA

nei ricorsi riuniti RGR

proposti

i

Contro

Agenzia delle Entrate Rimini, avverso avvisi di

accertamento IRES, IRPEF, IVA per l'anno 2006

Udito il relatore avv. Silvio Campana,

il dott. Pasquale Iatavola per l'Agenzia delle Entrate e

l'avv. Fabio Falcone e rag. Leonardo Erceci per i ricorrenti

Prot. Gen. n.

Prot. Sez. n.

Sentenza n. 3/01/11

OGGETTO

Ricorsi proposti da


Contro

Agenzia delle Entrate Rimini

per annullamento avvisi di

accertamento IRPEF, IRES, IVA

anno 2006



RELATORE

Avv. Silvio Campana

FATTO

La soc. _____ di l _____ con sede in _____, rappresentata dal dott. Fabrizio Dominici, avv.

Fabio Falcone e rag. Leonardo Arceci, ha impugnato con il ricorso RG n.617/2010 gli avvisi di accertamento nn. THU 02T400663/2010, THU01T400706/2010, THU01T4007/2010, THU01T400710/2010, THU01T400704/2010, THU01T400714/2010 per imposte sui redditi IRES per l'anno 2006 per un totale, compresi i soci, di € 121.447.00. Con ricorso RG 618/10 la stessa società ha impugnato l'avviso di accertamento per IVA 2007; con ricorsi nn. 619/2010, 620/2010, 621/2010, 622/2010, 623/2010 sono stati impugnati gli avvisi di accertamento per IRPEF 2006 da da parte dei soci (_____),

Tutti i ricorsi sono stati riuniti per connessione oggettiva e soggettiva.

Espone la ricorrente che per il periodo di imposta 2006, aveva presentato alla Direzione Regionale delle Entrate una istanza di interpello, ai sensi dell'art. 37 bis comma 8 DPR 600/1973, al fine di richiedere la disapplicazione del regime previsto per le c.d. società non operative, ritenendo sussistenti i presupposti previsti dall'art. 30 comma 4 bis della legge 724/1994, vale a dire "le oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, nonché del reddito, determinati ai sensi del presente articolo".

Evidenzia la ricorrente, nell'istanza di interpello, che nel corso dell'anno 2006 i suoi ricavi erano derivati dall'affitto delle due aziende, l'una _____ a concessa in affitto per la stagione estiva 2006 alla soc. _____ per il canone di _____

€ 50.000,00, l'altra ristorante ' 1 concessa in affitto alla società ' di
per un canone di € 30.000,00.

L'intendimento della proprietà per l'anno in questione era quello di procedere alla gestione diretta dell'azienda alberghiera meublè, previa realizzazione di un consistente intervento di ristrutturazione, che avrebbe dovuto consentire di trasformare la gestione stessa da stagionale ad annuale. Tuttavia i lavori si protrassero oltre il termine previsto, per la qual cosa la gestione per l'anno 2006 rimase quella di meublè a carattere stagionale e soltanto nella stagione successiva assunse quella definitiva.

Nel periodo d'imposta considerato, la ricorrente non poteva avere o manifestare la potenzialità reddituale presunta, attraverso l'applicazione dei coefficienti di cui alla legge 724/1994, anche in considerazione del fatto che nella stagione estiva 2006, tale capacità era notevolmente ridotta proprio a causa dei lavori di ristrutturazione.

La capacità reddituale, determinabile ai sensi della legge 724/1994, si manifestò in concreto soltanto a partire dal mese di marzo dell'anno 2007, rimanendo quindi invariata per il periodo cui si riferiscono gli accertamenti.

La ricorrente pone quindi in evidenza che la stessa risposta fornita dal Direttore Regionale delle Entrate dell'Emilia Romagna, non era fondata su argomenti di merito ma soltanto sulla carenza di documentazione ed è stata perciò acriticamente ripresa dall'Agenzia delle Entrate senza acquisire la documentazione mancante..

Vengono quindi dedotti i seguenti vizi:

- difetto di motivazione;
- violazione del diritto al contraddittorio;

- infondatezza delle presunzioni che non presentano i caratteri della gravità, precisione e concordanza;
- illegittima predeterminazione dei ricavi desunta unicamente dal contratto di affitto di azienda;
- illegittima applicazione della sanzioni per violazione della legge 442/1997.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate replicando puntualmente alle argomentazioni di parte ricorrente e ponendo particolarmente in rilievo il fatto che, allo scopo di vincere l'automatismo derivante dal mancato superamento del test di operatività, la società può presentare, prima della dichiarazione annuale, l'istanza di interpello disapplicativo ai sensi dell'art. 37 bis del DPR 600/1973, al fine di spiegare le ragioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi determinati per legge. Quell'istanza di interpello veniva in effetti presentata ma era stata rigettata, per la troppa genericità degli elementi rappresentati e mancata allegazione della documentazione di supporto, per la qual cosa l'Ufficio, tenuto conto di quel provvedimento, provvedeva all'accertamento del reddito complessivo della società ai sensi dell'art. 30 della legge 724/1994.

Sostiene, in particolare l'Ufficio che, a seguito della decisione sulla istanza di interpello, non è competente ad effettuare una nuova istruttoria per l'acquisizione di documenti, la cui produzione compete unicamente al contribuente.

Non sussiste quindi il lamentato difetto di motivazione e si richiama, circa la sussistenza dei presupposti per la disapplicazione della disciplina sulle società non operative, la circolare ministeriale n.5E/2007, nella quale si afferma che tale disapplicazione non può essere concessa nei confronti di una società immobiliare che

abbia sostenuto costi eccezionali per ristrutturare i propri immobili concessi in locazione. Sono quindi infondate tutte le ragioni di doglianza esposte dalla ricorrente, anche per quanto riguarda la compilazione del quadro RS.

All'udienza del 30.09.2010, l'istanza di sospensione cautelare è stata accolta, subordinatamente alla presentazione di fidejussione di € 27.000,00.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'avviso di accertamento emesso a carico della società ricorrente, sulla base della dichiarazione mod. unico 2007, è sostanzialmente basato sulle risultanze dell'istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale delle Entrate, che ha respinto l'istanza con atto comunicato al contribuente il 29.8.2007. In base al test di operatività eseguito sulla base del modello unico 2007, quadro RS, l'Ufficio ritiene che i ricavi presunti, pari a € 143.379,00 siano superiori a quelli corrispondenti alla media dei ricavi dichiarati nel biennio precedente pari a € 80.000,00 da cui deriva un reddito presunto di € 170.628,00 dal quale si discosta notevolmente quello dichiarato dalla società.

Nella motivazione dell'avviso di accertamento si legge che la disapplicazione richiesta dalla società ricorrente con l'interpello proposto, si basava sul fatto che la stessa aveva eseguito lavori di ristrutturazione per tutto l'anno 2006 "consistenti nell'approntare un'azienda alberghiera ed al contempo un'azienda autonoma di ristorazione" e aggiunge che per quanto riguarda il ristorante, l'approntamento a regime si è concluso nell'anno 2007, quindi successivo a quello in riferimento, mentre per l'albergo, che non aveva ancora ottenuto la licenza d'esercizio annuale, l'attività ha risentito sia della stagionalità che dei ritardi nella conclusione dei lavori protrattisi oltre la stagione estiva.

Questo è esattamente il punto centrale della questione proposta all'esame di questa Commissione, vale a dire l'esistenza di una motivazione sufficiente e convincente sulla esistenza delle condizioni oggettive che abbiano motivato la disapplicazione dei parametri di legge.

Sul punto, l'atto di accertamento si limita a richiamare l'esito del procedimento di interpello davanti alla Direzione Regionale il quale, come si è visto, si è risolto in negativo per il contribuente, il quale non avrebbe fornito la prova della sussistenza delle condizioni di legge, per la carenza di documentazione fornita al riguardo al fine di non essere qualificata come società di comodo.

Ora, sulla base di tale premessa, non può ritenersi soddisfatto il generale obbligo di motivazione che grava sull'Amministrazione in sede di accertamento fiscale e di certo, alla carenza istruttoria e documentale evidenziata nella risposta all'atto di interpello, avrebbe dovuto far seguito da parte dell'Ufficio una puntuale ricostruzione degli elementi proposti e indicati da parte ricorrente nella propria richiesta, sulla particolarità della posizione fiscale per l'anno 2006.

Dalla corposa documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente, emerge che, effettivamente, nell'anno in questione la società versava in condizioni di operatività notevolmente limitate; questo risulta dalle varie fatture emesse dall'impresa incaricata di eseguire l'intervento di ristrutturazione, dalle aziende fornitrici di impianti e servizi, dallo studio tecnico che ha curato la progettazione, dalla denuncia di inizio attività presentata nel settembre 2005 e dal certificato di conformità edilizia che coprono l'intera annualità 2006, da cui è agevole desumere che corrisponde al vero quanto dedotto circa le condizioni di operatività ridotte della struttura alberghiera, ed è

plausibile che il test di operatività abbia fornito risultati non in linea con i parametri, proprio perchè eseguito su un patrimonio immobiliare già ristrutturato e quindi maggiormente idoneo ad esprimere una capacità reddituale.

Sul punto è incoferente il riferimento dell'Amministrazione alla circolare n.5E/2007 la quale si riferisce alle società immobiliari e tale non è il caso della società ricorrente.

Lo stesso è a dirsi sulla predeterminazione dei ricavi legati al contratto di affitto di azienda, che per l'anno 2006 era ancora quello stipulato nell'anno 2004 ed era perciò inevitabile che non potesse conseguire ricavi maggiori di quelli dichiarati.

Quanto precede consente di affermare che gli atti di accertamento impugnati sono viziati sotto il profilo del difetto e insufficienza di motivazione, cui deve seguire la pronuncia di annullamento, mentre, per quanto si riferisce alle spese, sussistono giusti motivi per la loro compensazione.

P.Q.M.


Accoglie i ricorsi riuniti ed annulla gli avvisi di accertamento impugnati.

Spese compensate.

Rimini 25 novembre 2010

IL RELATORE ESTENSORE

avv. Silvio Campana



IL PRESIDENTE

prof. Cesare Mariotti

